

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 54/2026
LUCIANO CAVALLONE		CC - 13/01/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	R.G.N. 36114/2025
MARIA ELENA MELE		
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte di appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [REDACTED] che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da nota che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [REDACTED], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [REDACTED] alla pena di un mese di reclusione per i reati di diffamazione, di



cui ai punti 1 e 2 dell'imputazione commessi ai danni di [REDACTED] e [REDACTED] nonché per quello di cui al punto 4 ai danni del solo [REDACTED] mentre ha assolto l'imputato da ulteriori condotte oggetto di condanna ad opera del giudice di primo grado (che già le aveva ridotte rispetto all'ampio novero di quelle oggetto dell'originaria imputazione). In forza di tanto, la Corte di appello si è limitata a diminuire l'ammontare della provvisionale riconosciuta a [REDACTED] lasciando immutata, invece, l'entità della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi.

2.1. Il primo e il secondo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

Il ricorrente evidenzia che l'eccezione era stata sollevata dinanzi alla Corte di appello con articolata memoria, completamente ignorata.

Rappresenta che il reato di diffamazione ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui l'informazione diffamatoria viene diffusa.

Nella specie le tre residue condotte oggetto di condanna si collocano tutte entro il mese di luglio 2017 e in particolare: i commenti diffamatori ai danni di [REDACTED] e [REDACTED] sono stati pubblicati il 6 luglio 2017, mentre quello ai danni di [REDACTED] è stato pubblicato l'11 luglio 2017.

Discende che, tenuto conto di un solo periodo di sospensione pari a 48 giorni (per rinvio udienza da 21 marzo 2023 all'8 maggio 2023), il termine massimo di prescrizione è spirato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

2.2. Il terzo e il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta offensività delle espressioni impiegate nei *post* relativi a [REDACTED] e [REDACTED]

L'atto di appello aveva già segnalato che il testo dei commenti trascritti nel capo di imputazione non corrispondeva a quello reale, ma l'obiezione è rimasta priva di risposta.

Una volta che i *post* sono riprodotti esattamente (al ricorso sono allegate le fotografie) se ne comprende, secondo il difensore, significato ed effettiva portata.

Il primo *post* contiene il commento a un articolo di stampa che dava la notizia del rinvio a giudizio del Comandante dei vigili del fuoco e dimostra che la domanda "*si può parlare di associazione a delinquere?*" fosse riferita, graficamente e logicamente, al soggetto dell'articolo e non alle persone menzionate successivamente.

Le frasi trascritte in imputazione come "secondo *post*" in realtà costituiscono assemblaggio di diversi commenti espressi da [REDACTED] tra loro autonomi e pubblicati in momenti diversi.



In sostanza, rimarca la difesa, l'imputato non ha attribuito condotte illecite ai destinatari dei suoi commenti, ma ha solo esternato quesiti e spunti di riflessione su *forum* dedicati al dibattito politico locale.

2.3. Il quinto motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. e 10 CEDU con riferimento al *post*, riportato al punto 4 dell'imputazione, che vede come persona offesa [REDACTED] già Sindaco di [REDACTED] e all'epoca Presidente del consiglio comunale della stessa città.

Il *post* è un commento alla notizia del rinvio a giudizio di [REDACTED]. La frase conclusiva ("va in onda [REDACTED] ironizza su diversi fatti veri: il rinvio a giudizio del Comandante dei vigili del fuoco e del Presidente del consiglio comunale, gli incarichi assegnati alla moglie di un tecnico comunale e le questioni sorte per l'elezione di alcuni consiglieri comunali).

Quindi, afferma la difesa, si tratta di giudizi espressi su fatti veri che costituiscono legittimo esercizio del diritto di satira e di critica politica secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, illustrati ampiamente nell'impugnazione.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Le parti civili hanno depositato una memoria contenente le conclusioni; il difensore ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente l'assenza di chiarezza del capo di imputazione rende necessario precisare i fatti in contestazione.

L'editto accusatorio, infatti, assembla varie condotte diffamatorie che descrive in continuità, rendendone ardua la distinzione, e indica il tempo del commesso reato nell'intervallo di tempo "*dal mese di dicembre 2016 al mese di settembre 2017*", trattando, quindi, il delitto istantaneo di diffamazione come reato permanente.

La confusione dell'imputazione si ripercuote nelle decisioni di merito che, avendo pronunciato diverse assoluzioni, sono state costrette a indicare i singoli reati distinguendoli per punti (in realtà assenti dall'imputazione) e per persone offese.



All'esito della decisione di appello, la condanna dell'imputato è confermata per i seguenti reati di diffamazione:

- aver offeso la reputazione delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] pubblicando sul gruppo Facebook denominato "[REDACTED] e dintorni problemi e soluzioni" un post del seguente tenore: *"si può parlare di associazione a delinquere? La signora [REDACTED] è la moglie del signor [REDACTED] tecnico dell'edilizia privata del Comune di [REDACTED] sarebbe interessante vedere quanti progetti passati per le sue mani casualmente poi hanno riguardato anche la moglie"* (cosiddetto punto 1 dell'imputazione);

- aver offeso la reputazione delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] pubblicando sul gruppo Facebook denominato "[REDACTED] [REDACTED]" un post del seguente tenore: *"ma si può parlare di associazione a delinquere? Vorrei ricordare che la signora [REDACTED] è la moglie del signor [REDACTED] un tecnico dell'edilizia privata del Comune. Sarebbe interessante vedere quanti progetti passati per le sue mani casualmente poi hanno dovuto dare la sicurezza alla moglie"* (c.d. punto 2 dell'imputazione);

- aver offeso la reputazione della parte civile [REDACTED] (presidente del consiglio comunale di [REDACTED] [REDACTED]) pubblicando sul proprio profilo Facebook il seguente commento: *"le riprese del film '[REDACTED] [REDACTED]' che trasformeranno un tratto del litorale quartese in set cinematografico da domani sono state spostate a venerdì, tutti gli altri giorni, invece, tra comandante dei vigili urbani e presidente del consiglio comunale rinviati a giudizio, quelli che dicono che la sicurezza va data alla moglie del tecnico del Comune che ha seguito la pratica e consiglieri comunali eletti con il voto di scambio, va in onda [REDACTED]"* (c.d. punto 4 dell'imputazione).

Rispetto alla collocazione temporale di tali condotte, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, va osservato quanto segue.

Dal verbale di udienza del 21 febbraio 2023 si apprende che il pubblico ministero ha proceduto "alla correzione materiale dell'imputazione affinché si legga da dicembre 2016 a novembre 2017".

La sentenza di primo grado afferma che i reati di diffamazione per cui residua condanna si sono perfezionati il 6 luglio 2017 —quelli ai danni dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED]— (pagg. 3 e 4 sentenza primo grado) e il 10 dicembre 2017 —quello ai danni di [REDACTED]— (pag. 5); tuttavia, come ha osservato il ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore materiale nell'indicare la data del reato commesso ai danni di [REDACTED] (errore che poi la Corte di appello ripete).

Lo si evince:

- dal fatto che viene individuata una data successiva al periodo temporale circoscritto nel capo di imputazione come "corretto" dal PM;



- ma soprattutto dalla smentita risultante *per tabulas* dalle stesse fonti citate dal Tribunale (*post* prodotto nel dibattimento di primo grado e testimonianza della persona offesa) che riportano e indicano chiaramente la data dell'11 luglio 2017 come quella di pubblicazione del commento.

3. Ragioni di razionalità espositiva impongono di muovere dall'esame dei motivi di ricorso afferenti al punto della responsabilità.

I motivi sono fondati.

3.1. La sentenza impugnata, nonostante si compendi formalmente di 34 pagine, presenta una motivazione al limite dell'apparenza.

Le prime dieci pagine sono riservate al riassunto della sentenza di primo grado; le pagine da 10 a 27 contengono l'integrale trascrizione (superflua) dei motivi di appello; alle poche pagine successive sono consegnate le ragioni della decisione e in particolare, dopo le assoluzioni, le pagine da 29 a 33 trattano, in modo apodittico e lacunoso, della responsabilità dell'imputato.

3.2. Anzitutto viene completamente pretermessa qualunque valutazione sul contesto delle condotte, così da lasciare inesplorato il tema del reale significato delle frasi, nel susseguirsi dei commenti degli utenti, in dialogo tra loro.

Una tale omissione rende assertive le affermazioni, che si leggono alle pagine 29 e 30 della sentenza impugnata, sul fatto che i *post* incriminati hanno "contenuto palesemente diffamatorio", e "portata indiscutibilmente denigratoria e offensiva".

Si tratta di assunti privi di ragioni a sostegno, che neppure si peritano di spiegare quale sia l'espressione ritenuta offensiva, a cosa essa si riferisca e su cosa poggino simili conclusioni.

3.3. Analoga laconicità si registra sul fronte della esclusione della esimente del diritto di critica e di satira per mancata prova della verità del fatto.

Dal testo della motivazione non si ricava quale sarebbe, secondo la Corte distrettuale, il fatto da provare (e non dimostrato), né per quali effettive ragioni venga esclusa totalmente l'attendibilità di una testimone e la rilevanza di altri elementi indiziari che sembrerebbero deporre nel senso di una gestione non trasparente delle pratiche.

Nessun argomento viene speso sulla verità o meno della notizia posta a base della diffamazione ai danni di [REDACTED]

3.4. Un simile totale vuoto motivazionale non è rispondente ai principi enucleati, in tema di diffamazione, dalla giurisprudenza di legittimità e da quella sovranazionale.



Uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l'operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici.

La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita.

Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).

L'esercizio del diritto di critica ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).

Costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa l'operato di amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 – 02; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01).

Siffatta impostazione ermeneutica trova eco nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria



in una società democratica» (cfr. sul tema *amplius* Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, in motivazione).

Anche di recente la Corte EDU, tornata a occuparsi del delicato bilanciamento tra informazione e tutela della reputazione, ha rimarcato che i soggetti pubblici che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati (Sez. 5, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna).

3.5. Nel caso in esame vengono in rilievo *post* pubblicati su *social network* in relazione a notizie di stampa.

Quindi, posto che non è in discussione il nucleo di verità delle notizie, il giudice di merito avrebbe dovuto chiarire, in primo luogo, se i commenti dell'imputato fossero strettamente connessi a quelle notizie oppure le travalicassero introducendo ulteriori fatti storici ritenuti non veritieri; in secondo luogo, se, nel caso di meri commenti alle notizie, le espressioni utilizzate trascendessero il diritto di critica e di satira per tradursi in un attacco *ad hominem*.

Nulla di tutto ciò si trova nella sentenza impugnata che riproduce, in modo formale, generali categorie astratte, senza calarle nella specificità concreta della situazione di fatto oggetto di scrutinio.

4. Conseguie l'annullamento della sentenza impugnata.

Va allora rilevato — in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. — l'intervenuto decorso del termine prescrizione per tutti i residui reati in contestazione.

Invero, come chiarito al paragrafo 2, si discute di reati che si sono perfezionati il 6 luglio 2017 (i due ai danni dei coniugi [REDACTED] e l'11 luglio 2017 (quello ai danni di [REDACTED]

Al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, si aggiungono 208 giorni di sospensione (48 giorni per rinvio su richiesta del difensore dal 21 marzo 2023 al 8 maggio 2023; 160 giorni per rinvio dal 14 settembre 2022 al 21 febbraio 2023 non per concessione termini a difesa, ma su richiesta del difensore stesso "*per recente nomina*" e dunque per un caso estraneo all'operatività dell'art. 108 cod. proc. pen.).

Non si computa, come periodo di sospensione, il rinvio dal 19 giugno 2023 al 4 luglio 2023 in quanto dovuto alla assenza per malattia di un testimone della difesa. Né si applicano, *ratione temporis*, le sospensioni previste dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Si ottiene che i due reati ai danni dei coniugi [REDACTED] si sono prescritti il 2 agosto 2025 e quello ai danni di [REDACTED] si è prescritto il 7 agosto 2025 (dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ma, preme precisare, ben prima del pervenimento del fascicolo presso questa Corte, avvenuto il 29 ottobre 2025).



5. Conseguo che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

La medesima sentenza va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 13/01/2026

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

